



# **PROVINCIA DI SAVONA**

## **Regolamento per l'esercizio dell'attività di autoscuola e di centro di istruzione automobilistica**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 20/12/2019

## Indice generale

ARTICOLO 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ DELLE AUTOSCUOLE.....	3
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIE DI AUTOSCUOLA.....	3
ARTICOLO 4 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ .....	3
ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA.....	4
ARTICOLO 6 - LOCALI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E VEICOLI.....	5
ARTICOLO 7 - REGISTRI.....	7
ARTICOLO 8 - PERSONALE DIDATTICO.....	8
ARTICOLO 9 - SEDI SECONDARIE.....	9
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DI UNA NUOVA S.C.I.A.....	10
ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI.....	10
ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL' ATTIVITÀ.....	11
ARTICOLO 13 - CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA.....	11
ARTICOLO 14 - VIGILANZA E CONTROLLO.....	11
ARTICOLO 15 - SANZIONI DISCIPLINARI.....	12
ARTICOLO 16 - ADEGUAMENTO NORMATIVO.....	13
ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE.....	13

## **ARTICOLO 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare, nell'ambito territoriale della Provincia di Savona (nel seguito detta anche solo Provincia), l'esercizio delle funzioni in materia di autoscuole e centri di istruzione automobilistica. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti, nonché le specifiche disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto applicabili nel rispetto dell'autonomia regolamentare ed organizzativa della Provincia.
2. Il Regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998, che attribuisce alle Province le funzioni di cui al precedente comma.

## **ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ DELLE AUTOSCUOLE**

1. Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore ed effettuano corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida di tutte le categorie e dei certificati di abilitazione e formazione professionale.

## **ARTICOLO 3 - TIPOLOGIE DI AUTOSCUOLA**

1. Le autoscuole devono svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente di guida di qualsiasi categoria.
2. Le autoscuole, autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010 (13 agosto 2010), che esercitano l'attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B, devono adeguarsi alla disposizione di cui al comma 1, a decorrere dalla prima variazione della titolarità di autoscuola (articolo 20, comma 6, della Legge 120/2010), oppure possono adeguarvisi per autonoma scelta. In tal caso dovranno comunicare alla Provincia tale propria decisione, fornendo l'elenco dei mezzi a disposizione secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

## **ARTICOLO 4 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ**

1. L'esercizio dell'attività di autoscuola è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) alla Provincia, conformemente al contenuto del modello pubblicato sul sito internet.
2. La S.C.I.A. deve essere presentata:
  - dal titolare dell'impresa individuale;
  - dal legale rappresentante nel caso di ente o società avente o meno personalità giuridica.
3. La persona fisica titolare della attività, nel caso di ditta individuale, oppure il legale rappresentante, nel caso di ente o società avente personalità giuridica, deve possedere i requisiti personali di cui al successivo articolo 5; nel caso di società il requisito della capacità finanziaria è riferito a quest'ultima.

4. Nel caso di società non avente personalità giuridica i requisiti devono essere posseduti da tutti i soci amministratori.
5. L'attività non può avere inizio prima che la Provincia abbia provveduto alla verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti di cui ai successivi articoli.

## **ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA**

1. Il titolare dell'attività, sia esso persona fisica oppure società o ente, deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola e rispondere del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
2. Il titolare dell'autoscuola è rappresentato, a seconda dei casi:
  - a) dal titolare dell'impresa individuale;
  - b) dal legale rappresentante della società avente personalità giuridica o da persona delegata (la delega deve risultare da atto pubblico precedente la S.C.I.A.);
  - c) da ciascun socio amministratore della società non avente personalità giuridica;
  - d) dal sostituto del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante, nominato dal titolare dell'autoscuola, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 11, comma 1, lett. b).
3. Il soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 4, deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) avere compiuto ventuno anni;
  - b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  - c) essere in possesso dell'attestato di abilitazione professionale di insegnante e di istruttore, con esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni. L'esperienza biennale può considerarsi maturata con lo svolgimento di una sola delle due funzioni, o di insegnante o di istruttore nei termini sopra indicati, fermo restando che il titolare deve essere comunque in possesso di entrambe le abilitazioni, da comprovarsi attraverso idonea documentazione;
  - d) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Il soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 4 deve dimostrare inoltre il possesso di una adeguata capacità finanziaria, che può essere comprovata mediante uno dei seguenti documenti:
  - a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a Euro 51.645,69;
  - b) attestazione di affidamento, secondo lo schema indicato all'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 317/2015, relativa ad un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50.

5. La capacità finanziaria deve essere posseduta dal titolare nel caso di persone fisiche (imprese individuali), dall'ente o dalla società negli altri casi. Nel caso di più sedi della medesima attività di autoscuola la capacità finanziaria è riferita alla sola sede principale.
6. La perdita di uno dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 3 e della capacità finanziaria di cui al comma 5, comporta l'impossibilità di esercitare l'attività di autoscuola.
7. Il permanere del possesso dei requisiti di cui al presente articolo e di quelli relativi ai locali, alle attrezzature ed al personale di cui ai successivi articoli 6 e 8 è soggetto a verifica d'ufficio ad intervalli non superiori a tre anni, fatta salva la facoltà della Provincia di disporre in qualsiasi momento delle verifiche secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

## **ARTICOLO 6 - LOCALI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E VEICOLI**

1. I locali delle autoscuole devono comprendere:
  - a) un'aula di almeno 25 mq di superficie, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico; eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore;
  - b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede e con ingresso autonomo;
  - c) servizi igienici.
2. L'altezza minima dei locali di cui al comma 1, è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.
3. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 317/1995, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge n. 264/1991.
4. I criteri dettati dal presente articolo si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 317/1995.
5. Qualora l'autoscuola sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere l'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i locali potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, e precisamente:
  - un'aula di almeno 25 mq;
  - un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo, se posti in locali diversi;
  - servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
6. L'aula di insegnamento di un'autoscuola deve essere dotata di:
  - a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;

- b) una lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o, in alternativa, di una lavagna luminosa. Questa non è richiesta quando le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi di supporti audiovisivi o multimediali;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune ove ha sede l'autoscuola.
7. L'autoscuola deve disporre, oltre che dell'arredamento di cui al comma 6, anche del seguente materiale per l'insegnamento teorico:
- a) cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;
  - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
  - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
  - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
  - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
  - f) pannelli, o tavole, relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
  - g) tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
  - h) un gruppo motore a scoppio o un gruppo motore diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento o di lubrificazione; un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
  - i) cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
  - l) cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la classificazione di detti veicoli;
  - m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
8. Il materiale didattico di cui al comma 7, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
9. In ciascuna sede di autoscuola devono essere affissi in posizione agevolmente visibile dal pubblico:
- a) gli orari di apertura al pubblico;
  - b) le tariffe praticate per ogni fattispecie di prestazione eseguita dalla autoscuola.
10. Le autoscuole devono essere dotate, anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui al successivo articolo 13, di tutti i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2,

A, B, C, CE, D e DE, nonché di almeno di uno di quelli utili per conseguire la patente di categoria AM, con le caratteristiche tecniche conformi a quelle richieste in sede di esame. I veicoli devono essere di proprietà dell'autoscuola ovvero in disponibilità a titolo di leasing; nonché della locazione senza conducente che ricada nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 94, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 285/1992.

11. Tutti i veicoli di cui al comma 10 devono:

a) essere muniti di cambio di velocità manuale o automatico e, ad eccezione di quelli necessari per il conseguimento della patente di categoria AM, A1, A2, A e B1, di doppio comando relativo almeno alla frizione ed al freno: tali dotazioni devono risultare dalla carta di circolazione;

b) avere copertura assicurativa ad uso scuola guida, per quanto riguarda sia le esercitazioni di guida sia l'effettuazione degli esami, in conformità con le disposizioni vigenti in materia;

c) riportare un contrassegno con la scritta "SCUOLA GUIDA" avente le caratteristiche previste dall'articolo 334, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

12. Possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola o da terzi proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio, i veicoli utili per il conseguimento della patente B con il codice UE armonizzato 96, nonché per il conseguimento delle patenti di guida speciali B1, BE, C1, C1E, D1 e D1E.

13. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione Automobilistica di cui al successivo articolo 13, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, esclusa la formazione per la patente B. In tal caso le dotazioni complessive, personale e attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

14. Nei locali adibiti ad autoscuola possono essere esercitate attività diverse solo se affini con quella principale, quali ad esempio studio di consulenza automobilistica.

15. I soggetti che intendono avviare una nuova attività di autoscuola devono porre particolare attenzione all'accessibilità ai locali da parte dei soggetti diversamente abili; pertanto, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i locali che saranno utilizzati dovranno essere accessibili a tali soggetti, l'accessibilità sarà verificata dalla Provincia attraverso l'acquisizione di idonea documentazione.

## **ARTICOLO 7 - REGISTRI**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale n. 317/1995, le autoscuole e i centri di istruzione devono detenere presso la propria sede i seguenti documenti:

- Registro di iscrizione, contenente per ciascun allievo: data di iscrizione, generalità, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
- Registro degli allievi trasferiti dalla autoscuola al centro di istruzione;

- Libro giornale per il rilascio di ricevute, come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza.
2. Il Registro degli allievi trasferiti dalla autoscuola al centro di istruzione deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito il centro di istruzione. In tal caso nel Registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.
  3. Il Registro di iscrizioni ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del Decreto Ministeriale n. 317/1995.

## **ARTICOLO 8 - PERSONALE DIDATTICO**

1. Il personale didattico dell'autoscuola è costituito da soggetti in possesso dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore.
2. L'abilitazione all'espletamento della mansione di insegnante e/o istruttore è comprovata da apposito attestato, ottenuto a seguito di esame ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4 e 9 del Decreto Ministeriale n. 17/2011.
3. Gli insegnanti e gli istruttori già abilitati sono tenuti a frequentare corsi di formazione periodica, entro due anni, rispettivamente, dal conseguimento dell'abilitazione, se conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 17/2011, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto stesso il 25 marzo 2011 per i soggetti già in precedenza abilitati.
4. Nel caso in cui il corso sia stato frequentato prima del sesto mese antecedente la scadenza della validità dell'abilitazione la proroga decorre dalla data di frequentazione del corso; nel caso in cui il corso sia stato frequentato entro i sei mesi antecedenti la scadenza della validità dell'abilitazione la stessa è rinnovata per ulteriori due anni dalla data della scadenza.
5. L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un insegnante ed un istruttore oppure un soggetto in possesso di entrambe le abilitazioni.
6. L'autoscuola deve disporre, inoltre, di almeno un altro istruttore quando risulti che siano stati iscritti nei registri, e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno.
7. Nel corso dell'attività di autoscuola e comunque ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento di cui al successivo comma 13, sarà verificato il mantenimento della patente di guida e dell'abilitazione professionale, nonché dell'eventuale nulla osta del datore di lavoro nel caso di dipendenti di soggetti pubblici o privati diversi dall'autoscuola.
8. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'inserimento nell'organico dell'autoscuola con conseguente divieto di esercitare l'attività.
9. Qualora l'autoscuola resti sprovvista dell'unico insegnante o istruttore inseriti nell'organico, il titolare, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può utilizzare, quale

supplente temporaneo e per un periodo non superiore a sei mesi, un insegnante o un istruttore, regolarmente abilitato, di altra autoscuola o centro, con obbligo di darne comunicazione alla Provincia.

10. Il predetto termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare dell'autoscuola, del responsabile didattico o del responsabile del centro di istruzione automobilistica.
11. L'autoscuola può impiegare gli insegnanti e gli istruttori, regolarmente abilitati, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno: dipendente a tempo determinato o indeterminato, collaboratore in impresa familiare, lavoratore autonomo o altro contratto stipulato secondo la normativa vigente.
12. L'insegnante o l'istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso un'autoscuola ed abbia in corso un rapporto di lavoro dipendente con un soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire nulla osta del datore di lavoro primario.
13. L'inserimento di personale didattico nell'organico di un'autoscuola deve essere autorizzato dalla Provincia, che rilascia apposita tessera di riconoscimento. Ai fini del rilascio della tessera il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola deve presentare apposita domanda alla Provincia.
14. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico, il titolare è tenuto a darne comunicazione alla Provincia, restituendo contestualmente la tessere di riconoscimento.
15. Al personale docente di più autoscuole, appartenente ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
16. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'articolo n. 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 285/1992, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 tonnellate.

## **ARTICOLO 9 - SEDI SECONDARIE**

1. Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna sede deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti in materia di locali e di attrezzature didattiche, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede.
2. I veicoli in dotazione al medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.
3. Per ciascuna sede secondaria deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 5.

## **ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DI UNA NUOVA S.C.I.A.**

1. Sono soggette alla presentazione di una nuova S.C.I.A. le seguenti fattispecie:

- a) ogni mutamento che comporti la sostituzione del titolare o del legale rappresentante, quali unici soggetti che, in quanto in possesso dei requisiti personali e morali di cui all'articolo 5, consentono l'esercizio dell'attività di autoscuola. Sono ricomprese in questa fattispecie le trasformazioni societarie;
- b) l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci;
- c) apertura di sedi secondarie;
- d) trasferimento sede dell'autoscuola.

## **ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI**

1. Il titolare o legale rappresentante dell'autoscuola è tenuto a comunicare alla Provincia utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet:

- a) il mutamento della sola denominazione (insegna) dell'autoscuola;
- b) il nominativo del sostituto in possesso dei requisiti previsti, nel caso di sopravvenuto impedimento del titolare o del legale rappresentante;
- c) la modifica delle caratteristiche dei locali previste all'articolo 6, allegando, in tal caso, alla comunicazione la nuova planimetria quotata in scala 1:100 vistata da un professionista abilitato;
- d) ogni variazione del parco veicolare, entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano;
- e) in caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione alla provincia, che può prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze;
- f) ogni variazione riguardante il personale didattico con contestuale restituzione della tessera di abilitazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- g) i periodi di chiusura;
- h) i giorni e gli orari di apertura nonché gli orari delle lezioni teoriche e le relative variazioni;
- i) le tariffe praticate.

## **ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ**

1. Il titolare o legale rappresentante può richiedere la sospensione dell'attività di autoscuola in presenza di gravi e comprovati motivi che provochino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività.
2. La sospensione di cui al comma 1 non potrà comunque superare sei mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta di ulteriori sei mesi, a seguito della persistenza di gravi e comprovati motivi, fatto salvo ogni obbligo nei confronti degli allievi che risultino iscritti alla data di inizio del periodo di sospensione.
3. Il titolare o legale rappresentante o l'avente causa può richiedere, in presenza di gravi e comprovati motivi che provochino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, in alternativa a quanto stabilito dai precedenti commi, il proseguimento temporaneo dell'attività con l'indicazione di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 5, per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio.
5. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione costituisce esercizio non autorizzato della professione ed è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 13 - CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA**

1. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione Automobilistica, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro d'istruzione Automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, esclusa la formazione per la patente B. In tal caso, le dotazioni complessive, personale e attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
2. Il centro di istruzione automobilistica, costituito da due o più autoscuole, è riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso.
3. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesima provincia ove è ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purché limitrofi al comune in cui è ubicata la sede del centro stesso.
4. Il riconoscimento dei centri di istruzione automobilistica è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) alla Provincia, conformemente al contenuto del modello pubblicato sul sito internet.
5. È fatto obbligo al centro di comunicare l'adesione o il recesso al consorzio di nuove autoscuole.

## **ARTICOLO 14 - VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica sono soggetti a vigilanza tecnica e

amministrativa da parte della Provincia. La vigilanza amministrativa si esercita mediante la acquisizione, con la periodicità di cui all'articolo 123, comma 7-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine morale e professionale da parte del titolare, del legale rappresentante e del personale didattico, nonché del permanere della capacità finanziaria.

2. Il personale della Provincia autorizzato può effettuare sopralluoghi, ispezioni alle sedi ed altri accertamenti volti a controllare:
  - a) il permanere dei requisiti presupposto dell'attività;
  - b) la regolarità del funzionamento relativamente:
    - b1) all'accertamento che il personale sia lo stesso riconosciuto idoneo ed in possesso della tessera di riconoscimento di cui all'articolo 8;
    - b2) al controllo dei registri previsti dall'articolo 12 del Decreto Ministeriale n. 317/1995, i quali prima di essere messi in uso devono essere vidimati dalla Provincia;
    - b3) al controllo che gli allievi che frequentano l'autoscuola siano regolarmente iscritti nei registri indicati all'articolo 12 del Decreto Ministeriale n. 317/1995;
    - b4) alla regolarità dell'esercizio dell'attività (vigilanza diretta alla repressione delle attività non regolari o abusive);
    - b5) alla pubblicità e all'osservanza degli orari e delle tariffe depositati presso la Provincia.
3. I sopralluoghi di cui al comma 2 possono essere effettuati periodicamente e comunque ogni qualvolta:
  - a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca;
  - b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle autoscuole;
  - c) si venga a conoscenza di presunte irregolarità nella conduzione della attività di autoscuola.

## **ARTICOLO 15 - SANZIONI DISCIPLINARI**

1. La Provincia può applicare nei confronti delle autoscuole sottoposte alle sua vigilanza le seguenti sanzioni:
  - a) richiamo;
  - b) diffida;
  - c) sospensione dell'attività;
  - d) revoca dell'attività.
2. Il richiamo consiste in una comunicazione scritta con cui l'autoscuola viene invitata ad una puntuale applicazione della normativa di legge e regolamentare. Si applica nel caso di lievi irregolarità riscontrate nella gestione e nella conduzione dell'attività dell'autoscuola.

3. Con la diffida si intima all'autoscuola di interrompere, con decorrenza immediata, attività o comportamenti riscontrati non conformi a norme di legge o a quanto disposto dal presente Regolamento ovvero di ottemperare a determinate disposizioni di legge o di regolamento o ad osservazioni che hanno dato luogo a un precedente richiamo.
4. La sospensione della attività si commina quando:
  - a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
  - b) il titolare o il legale rappresentante non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei, oppure che non abbiano frequentato i prescritti corsi di formazione periodica;
  - c) il titolare o il legale rappresentante non ottemperi nei termini a quanto previsto in un provvedimento di diffida.
5. La revoca si commina quando:
  - a) siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;
  - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
  - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
7. Chiunque gestisca un'autoscuola senza aver ottemperato alle disposizioni in materia è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo n. 285/1992. Dalla violazione consegue la chiusura dell'autoscuola e la cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo n. 285/1992.
8. Chiunque insegni teoria nelle autoscuole o istruisca alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 12 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285/1992.

## **ARTICOLO 16 - ADEGUAMENTO NORMATIVO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di autoscuola.
2. L'entrata in vigore di nuove norme europee, statali, regionali e di nuove circolari ministeriali, comporta l'immediata abrogazione e/o modificazione delle norme del presente regolamento che risultino con le stesse incompatibili.

## **ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.